MODALITÀ E CRITERI DELLA VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

La valutazione nella scuola superiore è regolata dal **Decreto Legislativo 62/2017**, che ha modificato il precedente **DPR 122/2009** e recepisce le disposizioni della **Legge 107/2015** ("La Buona Scuola"). La più recente **Legge 150/2024** modifica la valutazione in materia di comportamento dando maggiore importanza alla partecipazione e all'impegno. Rimane la valutazione in decimi.
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, ha finalità educativa e si basa su conoscenze, abilità e competenze. Tali valutazioni devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento delineati nel Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF), con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali che definiscono il relativo curricolo, e con i piani di studio personalizzati.
Il collegio dei docenti, nell'esercizio dell'autonomia didattica, individua le modalità e i criteri per la valutazione (**DPR 275/1999 art. 4 c.4)**, che vengono declinati nel PTOF.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA – AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO

Criteri generali
Le proposte del voto di profitto nelle singole discipline sono formulate in sede di scrutinio finale dai docenti con voto intero tenendo conto dei seguenti parametri:

- ✓ Valutazione ponderata, sulla base di un congruo numero di prove (scritte, orali, pratiche), non inferiore a quello stabilito dai singoli Dipartimenti.
- ✓ Livello delle competenze acquisite nelle singole discipline.
- ✓ Livello di raggiungimento degli obiettivi trasversali previsti dal Consiglio di classe.
- ✓ Analisi accurata delle valutazioni ottenute allo scrutinio del 1° periodo.
- ✓ Evoluzione rispetto ai livelli di partenza e quelli intermedi.
- ✓ Esito delle iniziative di recupero attivate.
- ✓ Superamento o parziale persistenza di carenze relative all'anno precedente.
- ✓ Impegno, partecipazione ed interesse.

CRITERI DI AMMISSIONE / NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Ammissione alla classe successiva
Viene ammesso alla classe successiva lo studente che in sede di scrutinio finale:

- ✓ abbia frequentato almeno i tre quarti dell'orario annuale salvo deroghe;
- ✓ consegua un voto di comportamento non inferiore a 7/10, attribuito dal C.d.C. sulla base della griglia di valutazione condivisa;
- ✓ raggiunga gli obiettivi minimi prefissati e riporti una valutazione sufficiente in tutte le discipline;
- ✓ raggiunga la sufficienza per voto di Consiglio, debitamente motivato, in presenza di una sola insufficienza lieve in un quadro complessivamente positivo;
- ✓ Negli istituti professionali non è previsto il debito formativo nel passaggio dal primo al secondo anno; tuttavia, il Piano Formativo Individuale deve essere rivisto e le eventuali carenze devono essere recuperate in itinere entro la conclusione dell'anno scolastico successivo (vedi sezione dedicata *Criteri specifici per gli Istituti professionali indirizzo enogastronomico ed agrario*).

Non ammissione alla classe successiva
Non viene ammesso alla classe successiva lo studente che in sede di scrutinio finale:

- ✓ abbia superato il limite massimo di ore di assenza concesse ai fini della validità dell'anno scolastico (25% del monte ore, salvo deroghe), in quanto viene escluso dallo scrutinio finale;
- ✓ consegua un voto di comportamento inferiore a 6/10, attribuito dal C.d.C. sulla base della griglia di valutazione condivisa;

- ✓ non disponga di un congruo numero di prove a causa di assenze assidue, mancanza di disponibilità alle verifiche orali/scritte, trascuratezza nel lavoro domestico, mancata partecipazione agli interventi di recupero;
- ✓ presenti diffuse e gravi insufficienze nella preparazione complessiva e non raggiunga gli obiettivi minimi disciplinari prefissati. Nel dettaglio:
    - presenti 4 o più insufficienze (anche lievi)
    - presenti 3 insufficienze gravi (valutazione pari o inferiore a 4).

Sospensione del giudizio

Qualora il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale, ritenga che l'alunno disponga di una reale possibilità di recuperare le carenze riscontrate può deliberare la sospensione del giudizio nei casi in cui lo studente:

- ✓ presenti di norma un giudizio inferiore a 6/10 fino a un massimo di 3 materie, ma con insufficienza non gravissima (cinque, cinque, cinque);
- ✓ presenti un voto inferiore a 4 in due discipline;
- ✓ abbia conseguito un voto nel comportamento pari a 6/10.

In caso di sospensione del giudizio, la Segreteria comunica alle famiglie l'esito dello scrutinio e fornisce indicazioni in merito alle modalità di recupero previste, che possono consistere nello studio individuale o nella partecipazione ai corsi di recupero organizzati dall'Istituto.

La Segreteria provvede inoltre a trasmettere gli argomenti di studio sui quali lo studente è tenuto a prepararsi per colmare le carenze evidenziate.
La scuola attiva specifici corsi di recupero ai quali gli studenti con giudizio sospeso sono tenuti a partecipare, salvo diversa comunicazione scritta da parte dei genitori alla Segreteria.

L'art. **8 dell'O.M. n. 92/2007** stabilisce che, «*salvo casi eccezionali, dipendenti da specifiche esigenze organizzative debitamente documentate, le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno luogo entro la fine dell'anno scolastico di riferimento*» e, comunque, «*improrogabilmente entro la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo*».

Nel giorno dell'esame, comunicato alle famiglie in modo tempestivo tramite registro elettronico, allo studente viene somministrata una prova scritta, anche qualora la disciplina interessata preveda normalmente una valutazione orale.

Qualora lo studente abbia riportato un voto di comportamento pari a 6/10 è tenuto a presentare un elaborato critico su temi di cittadinanza attiva e solidale, sviluppato in relazione alle motivazioni che hanno determinato l'attribuzione del suddetto voto (**Legge n. 150/2024**), da discutere in sede di esame.

L'assenza dello studente all'esame di recupero del debito formativo comporta il mancato assolvimento del medesimo e, conseguentemente, la non ammissione alla classe successiva, salvo nei casi di malattia o di grave impedimento, adeguatamente comprovati mediante idonea documentazione.

Integrazione dello scrutinio finale

A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il Consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, accertato il recupero o il mancato recupero delle carenze formative, formula il giudizio finale di ammissione o non ammissione alla classe successiva in base ai seguenti criteri:

- ✓ esito delle verifiche somministrate in sede di esame di recupero delle carenze formative;

In caso di esito positivo, il C.d.C. riconosce all'alunno il raggiungimento della sufficienza nella/e discipline oggetto di sospensione e passa all'attribuzione del credito scolastico.

Gli alunni con sospensione del giudizio effettueranno a settembre una verifica che miri a testare il raggiungimento degli obiettivi minimi precedentemente stabiliti dal docente della disciplina stessa. La valutazione ottenuta dall'alunno sarà di massimo 6.
Per l'attribuzione del credito si procederà esattamente utilizzando gli stessi criteri dello scrutinio di giugno.

Criteri di ammissione all'Esame di stato
Per accedere all'esame, gli studenti devono soddisfare le seguenti condizioni:

- ✓ Presenza scolastica: almeno il 75% delle ore di lezione.
- ✓ INVALSI: partecipazione alle prove nazionali.
- ✓ Formazione Scuola Lavoro: completamento di almeno il 75% delle ore previste nel triennio.
- ✓ Valutazioni: media di almeno 6 in tutte le materie e nella condotta. Se la condotta è pari a 6, è obbligatorio un elaborato aggiuntivo in materia di cittadinanza attiva.

Per la Casa di Reclusione di San Gimignano sarà attribuito il voto unico in ogni disciplina, secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti prevista nel Patto Formativo nei percorsi di istruzione per adulti, l'esonero dalla frequenza.

Studenti con BES
I criteri di ammissione-non ammissione alla classe successiva per gli studenti con BES rimangono invariati rispetto a quelli previsti per tutti gli altri studenti. Tuttavia, la valutazione finale deve tenere conto dell'applicazione delle misure compensative e dispensative indicate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) degli alunni con DSAp o indicate nel PFI degli alunni con i cosiddetti "altri BES" degli indirizzi professionali o ancora nel PEI degli studenti con certificazione L.104/94, nonché dell'adozione di modalità di verifica e valutazione adeguate, che privilegino maggiormente gli aspetti contenutistici rispetto a quelli formali.

Criteri specifici per gli Istituti professionali indirizzo enogastronomico ed agrario.

Negli indirizzi professionali, la valutazione e l'ammissione alla classe successiva seguono le disposizioni generali previste dalla normativa vigente, integrate da criteri specifici derivanti dal particolare ordinamento di tali percorsi di studio.

Normativa di riferimento

- ✓ **D. Lgs. 61/2017**, recante la revisione dei percorsi dell'Istruzione Professionale.
- ✓ **D.I. 92/2018,** Regolamento recante la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale e **Linee guida nazionali per l'Istruzione Professionale** pubblicate con D.D. 1400/2019.
- ✓ **Nota MIUR 11981 del 4 giugno 2019,** documento che fornisce indicazioni operative per la valutazione degli studenti del primo anno dei nuovi Istituti Professionali.

La valutazione negli Istituti Professionali tiene conto della natura laboratoriale, operativa e professionalizzante del percorso, basato su competenze, risultati di apprendimento e metodologie pratiche.

1. Competenze professionali e trasversali

La valutazione verifica il raggiungimento delle competenze:

- ✓ previste dal **Profilo Educativo, Culturale e Professionale (P.E.Cu.P.)** del D.Lgs. 61/2017 e dalle successive Linee guida (D.D. 1400/2019).;
- ✓ descritte nelle **Unità di Apprendimento (UdA)**;
- ✓ richieste in contesti laboratoriali, operativi e di PCTO.

2. Didattica per competenze e UdA

I docenti valutano lo studente considerando:

- ✓ compiti autentici e prove strutturate derivanti dalle UdA;
- ✓ rubriche valutative condivise dal Dipartimento;
- ✓ progressi personali e professionali misurati attraverso il **Piano Formativo Individuale (PFI)**;
- ✓ sviluppo di autonomia, senso di responsabilità e capacità operative.

Ammissione dal primo al secondo anno

Il consiglio di classe valuta gli apprendimenti disciplinari sulla base delle proposte di voto dei docenti titolari, le competenze maturate, la motivazione e le attitudini. In relazione a tale valutazione sono possibili i seguenti esiti.

a) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste e il P.F.I. non necessita di adeguamenti. Lo studente è ammesso alla classe seconda e il P.F.I. è confermato.

b) Lo studente ha riportato una valutazione positiva in tutte le discipline, ha maturato le competenze previste, ma il P.F.I. necessita di adeguamenti (ad esempio in previsione di un cambio di indirizzo, della volontà di conseguire anche la qualifica IeFP maturando crediti con lo strumento della personalizzazione, ecc…). Lo studente è ammesso alla classe successiva. Il P.F.I. potrà essere modificato anche all'inizio dell'anno scolastico successivo.

c) Lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline e/o non ha maturato tutte le competenze previste. Il CdC ammette lo studente all'anno scolastico successivo e modifica il P.F.I. prevedendo una o più attività finalizzate al proficuo proseguimento della carriera scolastica, fra cui partecipazione nell'anno scolastico successivo ad attività didattiche mirate al recupero delle carenze riscontrate (es. frequenza di attività didattiche nelle classi del primo anno e/o in gruppi omogenei) oppure partecipazione ad attività didattiche aggiuntive nei mesi estivi.

d) Lo studente ha riportato valutazioni negative e deficit nelle competenze attese tali da non poter ipotizzare il pieno raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al termine del secondo anno, neanche a seguito degli adattamenti del P.F.I. di cui al punto c) e/o di un miglioramento dell'impegno, della motivazione e dell'efficacia del processo di apprendimento. In tal caso lo studente è non ammesso alla classe successiva e il P.F.I. è rimodulato, prorogandolo di un anno. Nel P.F.I. saranno previste le opportune

attività per l'eventuale ri-orientamento e la valorizzazione delle competenze comunque maturate.

Ammissione agli anni successivi

Oltre ai criteri generali già indicati nel documento, si considerano:

- ✓ risultati nelle competenze tecnico-professionali;
- ✓ esito delle prove laboratoriali e dei compiti autentici;
- ✓ partecipazione alle attività FSL, obbligatoria secondo normativa;
- ✓ continuità nello svolgimento delle attività collegate al PFI.

Non ammissione negli Istituti Professionali

Il Consiglio di Classe può deliberare la non ammissione quando:

- ✓ lo studente presenta carenze diffuse e gravi nelle competenze di indirizzo e/o nelle competenze di base;
- ✓ non sono raggiunti i livelli minimi nelle discipline professionalizzanti;
- ✓ la scarsa partecipazione ai laboratori o alle attività di Formazione Scuola-lavoro compromette la certificazione delle competenze previste;
- ✓ non è possibile garantire, nell'anno successivo, un percorso di recupero efficace e coerente con il PFI.